



REGOLAMENTO VEICOLI AZIENDALI

Approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n° 114 del 08/06/2022

REGOLAMENTO VEICOLI AZIENDALI

Finalità: il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso in sicurezza, la gestione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei veicoli di proprietà o in dotazione di ENECO Energia Ecologica S.r.l.

ART. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento trova applicazione per l'utilizzo di tutti i veicoli di proprietà o in dotazione di ENECO Energia Ecologica S.r.l. definiti dalle norme sulla circolazione stradale.

ART. 2 Individuazione dei fruitori dei veicoli

Ai fini del presente regolamento i veicoli (auto e furgoni) di cui al precedente ART. 1 vengono individuati come adibiti al trasporto e all'uso da parte:

1. degli Organi di vertice dei Dipendenti e dei Collaboratori per missioni/trasferte da effettuarsi nell'ambito delle funzioni connesse all'espletamento dei servizi di ENECO Energia Ecologica S.r.l. ed attività istituzionali e amministrative.

ART. 3

Obblighi dell'Azienda

L'Azienda predispone per tutti gli automezzi di sua proprietà: l'immatricolazione e l'assicurazione del mezzo, il pagamento del bollo auto nonché la gestione dei sinistri; la manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso idonee officine individuate in base alle procedure d'acquisto vigenti; la revisione, nei termini previsti dalla legge.

In caso di noleggio a lungo termine, l'Azienda si assicura che gli adempimenti sopra elencati siano ricompresi nel contratto di noleggio e ne cura l'assolvimento.

ART. 4

Affidamento e consegna dei veicoli

Il Responsabile o suoi delegati provvederanno alla consegna dei mezzi dell'Azienda al personale o a coloro che ne faranno richiesta motivata per fini di servizio. I dipendenti al ritiro del mezzo dichiarano in forma scritta di aver preso visione del regolamento di gestione dei mezzi e si impegnano a rispettarlo.

ART. 5

Uso dei veicoli: condizioni e divieti

L'uso degli autoveicoli è regolato dalle seguenti disposizioni:

- I consegnatari degli autoveicoli sono responsabili della custodia, dell'impiego e della conservazione degli stessi, che utilizzano in modo da non invalidare le coperture assicurative in essere e di cui rispondono in base a quanto definito dalle vigenti norme di legge;
 - Il conducente deve essere in possesso dei requisiti autorizzativi alla guida;
 - È vietato ai conducenti di far salire nei veicoli loro affidati persone estranee al servizio per il quale sono comandati;
 - Qualsiasi uso degli autoveicoli deve essere preventivamente autorizzato secondo quanto espresso nell'art. 4.
 - In nessun caso è consentito l'uso degli autoveicoli per motivi personali;
 - All'inizio di ogni viaggio, il conducente del veicolo dovrà premurarsi di controllare quanto necessario per la buona funzionalità dello stesso, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni al Responsabile di ENECO.
 - Qualsiasi viaggio deve essere registrato dal conducente sull'apposito "libro di viaggio" in dotazione ad ogni macchina, avendo cura di compilarlo convenientemente in tutte le sue parti. Tale adempimento è richiesto inderogabilmente da chiunque, nell'ambito delle sue attribuzioni, sia autorizzato e faccia uso delle autovetture in dotazione.
 - Il rifornimento di carburante potrà avvenire con ritiro dello scontrino nei distributori convenzionati con il fornitore individuato; gli scontrini saranno consegnati al Responsabile o suo delegato.
 - L'uso dei veicoli è limitato all'orario, alle attività e all'ambito territoriale di servizio. Quando non utilizzati, o non si è in servizio gli autoveicoli devono essere depositati presso il parcheggio della sede aziendale.
 - Durante la reperibilità i veicoli assegnati per ragioni organizzative vengono parcheggiati in località che rendono agevole la logistica degli spostamenti del personale ovvero anche presso l'abitazione dell'affidatario.
 - In caso di furto o sinistro, anche se di piccola entità e/o senza controparte (a titolo esemplificativo, atti vandalici, eventi atmosferici, danni occasionali, rottura cristalli), e comunque per ogni eventuale danneggiamento arrecato al veicolo, il conducente deve avvisare nel più breve tempo possibile e con qualsiasi mezzo il Responsabile indicando le circostanze del fatto e il tipo di danno. In caso di incidente stradale, il conducente è comunque tenuto:
 - a rilevare i fattori e le circostanze che hanno causato il sinistro;
 - a raccogliere tutti gli elementi e i mezzi di prova in base ai quali sia possibile determinare la causa, la natura e l'eventuale responsabilità dell'incidente;
 - a segnalare i testimoni presenti al fatto;
 - a richiedere se del caso l'intervento degli organi di polizia;
 - a compilare, quando possibile, il CID (presente in ogni autovettura).
 - Il conducente, dopo aver espletato le suddette formalità, redige un rapporto particolareggiato che invia immediatamente al responsabile.
-

- Alla predetta segnalazione devono essere allegati oltre al rapporto del conducente sull'incidente tutti gli atti ed i documenti necessari alla corretta gestione della pratica.
- Il conducente è comunque responsabile dei danni arrecati al veicolo per dolo o colpa grave. L'Azienda si impegna ad assicurare i veicoli di proprietà alle migliori condizioni di mercato. In caso di noleggio a lungo termine, l'Azienda si assicura che tale copertura sia ricompresa nel contratto di noleggio. Resta fermo che eventuali franchigie e/o scoperti restano a carico del conducente responsabile per dolo o colpa grave dei danni.

ART. 6

Norme finali

È fatto divieto assoluto di bere alcolici in orario di lavoro, compresa la pausa pranzo, e di porsi alla guida in stato di alterazione provocato da droghe o alcolici. È fatto rigoroso obbligo ai conducenti, sotto la propria personale responsabilità, di osservare le disposizioni previste dal presente Regolamento, dal Codice della Strada, dai regolamenti locali sulla circolazione degli autoveicoli, tenendo presenti i limiti di velocità.

Le sanzioni per infrazioni al Codice della Strada sono a carico dei conducenti, se dovute a loro imprudenza, negligenza o imperizia. Si richiama l'attenzione sull' articolo 173 del Codice della Strada che recita testualmente al secondo comma: "È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore ... omissis"

Le contravvenzioni oggetto di contestazione immediata al conducente dovranno essere da questi pagate entro i termini previsti, salvo il caso in cui sussistano fondati motivi di impugnazione del verbale da comunicare tempestivamente all'Azienda ai fini della valutazione circa l'opportunità di proporre ricorso. In caso di valutazione negativa da parte dell'Azienda, il conducente provvederà al pagamento di quanto dovuto.

Qualora non sussistano motivi di ricorso, le contravvenzioni notificate direttamente ad ENECO saranno da questa saldate e successivamente addebitate al conducente (su richiesta anche in forma rateizzata per un max di 12 mesi).

In caso di richiesta da parte dell'Autorità per l'identificazione del conducente che abbia commesso un'infrazione al codice della strada con conseguente perdita di punti della patente, ENECO. comunicherà all'Autorità il nominativo del dipendente a cui l'autovettura era assegnata. L'eventuale ricorso contro la decurtazione dei punti sarà di esclusiva competenza ed onere del dipendente.

L'inosservanza di tutto quanto non previsto o menzionato dal presente regolamento esclude la legittimazione alla guida in capo al conducente, rendendolo unico responsabile del veicolo.